



11/11/14
Corrado
[Signature]

Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0020969/A

Del: 11/11/2014 13 12 32
Da: CR A SERASS

On.le Pietro Foglia
Presidente Consiglio Regionale
Della Campania
Sede

Prot. 0056/10/11/2014

SP/CONS/ A.GAMBINO

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: " Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania".

Egregio Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto " Riordino del sistema idrico integrato in Regione Campania " redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione motivazionale per adozione procedura di urgenza ai sensi art. 97 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale.
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate né riguarda tributi regionali.

Per il progetto di legge presentato si chiede la procedura d'urgenza per le motivazioni tutte indicate nella relazione di cui al punto b) precedente costituente parte integrante e sostanziale del progetto di legge.

Allego all'ordine del giorno copia degli atti in esso citati.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Napoli, 11 Novembre 2014

On.le Alberico Gambino
[Signature]

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 560

11/11/2014
Assemblea
11/11/2014



Consiglio Regionale della Campania

PROGETTO DI LEGGE
“ RIORDINO SISTEMA IDRICO INTEGRATO
NELLA REGIONE CAMPANIA ”

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 560



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 (introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010), ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con decorrenza dal 31 marzo 2011 (termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 con decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012), demandando alle Regioni la ridefinizione delle attribuzioni in materia: "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Allo spirare del termine previsto dalla normativa nazionale per la soppressione delle Autorità d'ambito (31 dicembre 2012), la Regione Campania non si era ancora dotata della disciplina legislativa in materia di servizi idrici per cui la Giunta della Campania ha emanato la delibera n. 813/2012, con cui è stato disposto il commissariamento delle Autorità d'ambito esistenti precisando che: "«1. nelle more dell'emanazione di apposita normativa regionale, per ciascuna Autorità di Ambito le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione; 2. Di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina dei Commissari Straordinari da individuarsi negli attuali Presidenti delle Autorità d'Ambito; 3. Di stabilire che gli incarichi di Commissario regionale decorrono dal 1 gennaio 2013 e terminano all'atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori, in corso di definizione, e, comunque, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al punto 2».

A tale delibera hanno fatto seguito i decreti presidenziali di nomina dei commissari straordinari liquidatori, nelle persone dei presidenti uscenti delle Autorità d'ambito emanati il 21 gennaio 2013 e codificati ai numeri: 12, 13, 14 e 15.

In seguito, la Regione Campania con il comma 137 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2013 (finanziaria regionale) ha confermato quanto disposto con le delibere ed i decreti prevedendo che "I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, sopresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006".

Riguardo a tale normativa che commissariava provvisoriamente le Autorità d'ambito è stata presentata un'interrogazione parlamentare (5-00595) con cui il deputato Luigi Gallo ed altri chiedevano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra l'altro, le motivazioni della mancata impugnazione (in via diretta) alla Corte costituzionale del comma 137 dell'art. 1 della legge finanziaria regionale campana per violazione delle "funzioni fondamentali dei comuni" previste dall'art. 117, lettera p), della Costituzione, tra le quali rientra anche quella relativa al servizio idrico integrato.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Cirillo, il 17 settembre 2013, presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, ha risposto affermando che «per quanto riguarda la mancata impugnativa dell'articolo 1, comma 137 della legge regionale che dispone "i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, sopresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla



Consiglio Regionale della Campania

normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006", si fa presente che, per quanto attiene al profili ambientale, non si è ritenuto di sollevare la censura per illegittimità costituzionale in coerenza con quanto deciso per norme analoghe di altre regioni, considerata la transitorietà della disposizione».

La Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo n. 204 del 24.06.2013, pubblicato sul BURC n. 50 del 16.09.2013, approvava il Disegno di legge "Riordino del sistema idrico integrato" e trasmetteva gli atti al Consiglio Regionale per le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio Regionale, con propria legge 07.08.2014 n. 16, stabiliva – agli artt. da 88 a 98 – una serie di norme relative alla sola modalità di gestione degli impianti e delle opere ancora in gestione alle strutture regionali, norme che comunque incidevano, integrandolo e modificandolo, sul Disegno di legge approvato dalla G.R. con delibera 204/2013.

L'indicata legge regionale n. 16/2014 veniva impugnata in data 16.10.2014, dal Governo nazionale, per profili di incostituzionalità anche di parte degli articoli da 88 a 98 e quindi chiedeva la pronuncia in merito da parte della Corte Costituzionale.

Evidentemente l'impugnativa del Governo Nazionale bloccava, in attesa della invocata pronuncia da parte della Corte Costituzionale, il definitivo esame ed approvazione del Disegno di legge di cui trattasi da parte del Consiglio Regionale.

Contestualmente è intervenuta l'approvazione, da parte del Governo nazionale, del D.L. 12.09.2014 n. 133 (cd. decreto sblocca Italia), convertito definitivamente in legge, con il quale il legislatore – con l'art. 7 di esso - ha apportato una serie di modifiche sostanziali ai principi ed ai dettami recati dal D. Lgs. 152/2006 per la parte in cui esso si riferisce espressamente alla regolazione e gestione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare ha apportato modifiche ed integrazione ad una serie di articoli di riferimento così come dettagliatamente specificato nella parte, della presente relazione, che segue e che specifica in grassetto e sottolineato le modifiche apportate.

Tanto precisato ed evidenziato, per come pedissequamente rilevabile per tabulas, il presente progetto di legge è stato elaborato e redatto tenendo conto di:

- a) Disegno di legge "riordino del sistema idrico integrato" approvato con delibera di G.R. n. 204 del 24.06.2013;
- b) Art. da 88 a 98 Legge regionale 07.08.2014 n. 16;
- c) Dettami normativi recati dal D. Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato, per la parte che riguarda il sistema idrico integrato, dall'art. 7 D.L. 12.09.2014 n. 133 convertito in legge.

Il Disegno di legge in argomento ha lo scopo di regolamentare la materia del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Regione Campania ponendo fine al sistema di precarietà che oggi vige e restituendo ai comuni del territorio le proprie competenze costituzionalmente e normativamente garantite.



Consiglio Regionale della Campania

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 12.09.2014 n.
133 CONVERTITO IN LEGGE
(parte riferita al Sistema Idrico Integrato)

Sezione III - Gestione delle risorse idriche

Titolo I - I principi generali e competenze

142. Competenze

3. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

143. Proprietà delle infrastrutture

2. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

146. Risparmio idrico

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'ente di governo dell'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.



Consiglio Regionale della Campania

Titolo II - Servizio idrico integrato

147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.":

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione»;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

149. Piano d'ambito

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.

149-bis. Affidamento del servizio

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.



Consiglio Regionale della Campania

150. (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 133 del 2014)

151. Rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito;

c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

7. (comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 133 del 2014)



Consiglio Regionale della Campania

152. Poteri di controllo e sostitutivi

1. L'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.



Consiglio Regionale della Campania

153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.



Consiglio Regionale della Campania

154. Tariffa del servizio idrico integrato

[1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.]

(articolo abrogato dal d.P.R. n. 116 del 2011, poi abrogato dal referendum popolare del 12-13 giugno 2011)

4. L'ente di governo dell'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Consiglio Regionale della Campania

156. Riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, **in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.**

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo **dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico**, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.



Consiglio Regionale della Campania

158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.



Consiglio Regionale della Campania

Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali

172. Gestioni esistenti

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei



Consiglio Regionale della Campania

poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 Decreto sblocca Italia (comma ulteriori che interessano sempre il servizio idrico integrato)

Comma 6° - Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 7° - Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE MOTIVAZIONALE PROCEDURA DI URGENZA

Allo stato attuale, per quanto specificato nella relazione descrittiva, il sistema idrico integrato nel territorio regionale è affidato a gestioni commissariali e quindi per esso vige un sistema di precarietà che deve essere inderogabilmente ed urgentemente eliminato al fine di restituire ai Comuni le proprie competenze in materia.

Peraltro l'attuale precarietà del sistema favorisce, come sta avvenendo in tutti i territori degli ex ATO soppressi, contenziosi e contrapposizioni tra i Comuni, da un lato, ed i Commissari Straordinari e i soggetti gestori, dall'altro.

In tal senso, infatti, giustamente e legittimamente i Comuni lamentano sia una mancanza di controllo diretto sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione delle tariffe applicate agli utenti del servizio, sia una violazione palese – ed ormai protratta nel tempo considerato che i commissariamenti sussistono ormai dal 01.01.2013 – di diritti costituzionalmente garantiti in capo ai Comuni.

Inoltre, e non per ultimo, appare evidente che la fase di commissariamento, e la mancanza di autorevolezza economica e gestionale in capo ad essi, impedisce anche che si predispongano programmi di investimenti necessari per l'efficientamento della rete idrica – fognaria e depurativa e per una gestione efficace ed efficiente del servizio.

Consegue da tanto l'oggettiva necessità di accelerare i tempi di esame e di discussione del progetto di legge "Riordino del sistema idrico integrato nel territorio della Regione Campania" al fine di dotare il territorio di uno strumento definitivo regolatorio di un sistema fondamentale per le esigenze dei Comuni e dei cittadini.



Consiglio Regionale della Campania

PROGETTO DI LEGGE “RIORDINO SISTEMA IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE CAMPANIA”

Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Campania

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I - Principi e norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Principi generali

Capo II – Organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 3 - Articolazione delle competenze

Art. 4 - Competenze della Regione

Art. 5 - Ambiti territoriali ottimali (ATO)

Art. 6 - Articolazioni territoriali degli ATO

Art. 7 – Convenzione

Art. 8 – L’assemblea dell’Ente di governo dell’ambito

Art. 9 – Funzioni dell’assemblea dell’Ente di governo dell’ambito

Art. 10 – Il Presidente, vicepresidente e ufficio di presidenza

Art. 11- Consigli locali.

TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 12 – Gestore del servizio idrico integrato

Art. 13 - Piano d’ambito per la gestione dei servizi

Art. 14 - Tariffa

Art. 15 - Reti e infrastrutture

Art. 16 - Controllo

Art. 17 - Flussi informativi

Art. 18 – Premialità

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

Art. 20 – Tutela degli utenti e partecipazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Attivazione degli ATO

Art. 22- Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria

Art. 23 - Clausola valutativa

Art. 24 - Abrogazioni

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Art. 26 - Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I – Principi e norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed è gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Principi generali

1. La Regione e i comuni della Campania, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti i residenti della Regione provvedendo alla tutela e alla corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, con priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nel rispetto delle direttive comunitarie di settore.
2. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
3. La Regione Campania disciplina, con successivo regolamento, le modalità per l'approvvigionamento dell'acqua ai fini della tutela del diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero.
4. L'erogazione dell'acqua va sempre ed in ogni caso assicurata, anche in caso di morosità, in misura mai inferiore al 30% del minimo stabilito dal Regolamento di cui al punto 3 precedente.



Consiglio Regionale della Campania

Capo II

Organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 3

Articolazione delle competenze

1. La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, è improntata al principio inderogabile di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
2. I servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania sono dichiarati di rilevanza strategica regionale, individuati a norma dell'articolo 4, comma 3, e sono esercitati unitariamente a livello regionale a garanzia del perseguimento dei medesimi livelli di qualità delle prestazioni, della uniformità di erogazione della fornitura idrica, del rispetto degli obiettivi di risparmio idrico e di contenimento dei costi di gestione. Per tali servizi la Regione è ente di governo per l'intero territorio regionale.
3. I servizi di captazione e adduzione privi di rilevanza strategica regionale nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sono di competenza dei comuni che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato spettano agli enti locali della Campania nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio di cui alla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Competenze della Regione

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della struttura amministrativa regionale competente in materia, in accordo con le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità nazionale di regolazione del settore, svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla pianificazione ambientale, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti, soprattutto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore di cui la Regione è responsabile;

b) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

c) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio;

d) adotta ed approva con delibera di Giunta regionale il Piano regolatore generale degli acquedotti;

e) predispose una relazione annuale su ogni singolo servizio costituente il servizio idrico integrato;

f) determina i canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica in conformità ai dettami normativi recati dall'art. 154 comma 3° D. Lgs. 152/2006.

g) vigila sulle attività delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, alla Conferenza Regione-Autonomie locali;

h) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) dichiara, con atto del Presidente della Giunta regionale, lo stato di crisi idropotabile su istanza motivata dei comuni interessati, sentito il parere della struttura amministrativa regionale competente in materia.

2. La Regione, inoltre, relativamente ai servizi di captazione e adduzione di rilevanza strategica regionale di cui al comma 3, provvede:

a) all'approvazione dei progetti, delle opere e degli interventi;

b) alla scelta del modello gestionale nell'ambito delle forme previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

c) all'adozione di direttive per lo svolgimento dei suddetti servizi, in conformità di quanto predisposto dalla normativa statale e dalle delibere dell'autorità nazionale di settore;

d) all'approvazione della proposta di tariffa del servizio idrico integrato, determinata sulla base delle componenti di costo, inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione, definite dall'autorità nazionale di settore;

e) alla predisposizione di un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile, sentita l'assemblea di cui all'articolo 8. Il piano e le sue modalità attuative sono parte integrante del piano organizzativo di cui al comma 3;

3. La Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente per materia, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle opere di adduzione e captazione di rilevanza strategica regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e il relativo piano organizzativo ed economico-finanziario, identificandone il programma degli investimenti ed il modello gestionale sulla base anche della verifica giuridica e funzionale dei contratti in essere. Il piano è revisionato dopo cinque anni o alla scadenza prevista dall'autorità nazionale di settore. Il Piano può essere revisionato anche con



Consiglio Regionale della Campania

scadenza anticipata se intervengono elementi imprevedibili o modifiche legislative che ne impongono l'aggiornamento.

4. La Regione individua inoltre, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e con il Piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di concerto con le assemblee dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 8, gli interventi strategici di interesse regionale fra quelli previsti nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 13, comma 5.

5. La Regione promuove la determinazione di criteri per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali.

6. La Regione stabilisce, con provvedimento di Giunta, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si conformano le Assemblee degli Enti di governo dell'ambito nella regolazione dei rapporti con i gestori del servizio idrico integrato operanti sul territorio regionale.

7. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione e rinnovamento di riserve idriche, anche attraverso l'emanazione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

8. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta individuazione del gestore coordinatore del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della presente legge, con propri decreti adottati dall'ufficio regionale competente, si avvale di essi, previa stipula di apposita convenzione, per la gestione unitaria e provvisoria:

a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla Regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione regionale nonché relativi all'acquedotto cx Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato;

b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale.

9. La gestione provvisoria di cui al comma 8 è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati ai sensi art. 12 della presente legge. Nell'ambito del piano di efficientamento è previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2013 presso le opere e impianti di cui al comma 8, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione.



Consiglio Regionale della Campania

10. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 9, la Regione Campania verifica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - la ricollocazione del personale di cui al comma 9, presso i gestori delle opere di cui al comma 8, lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle esigenze previste dai Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di riparto regionale

11. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l'utilizzo di eventuali risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle relative infrastrutture.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Ambiti territoriali ottimali (ATO)

1. In conformità a quanto disciplinato dall'articolo 147 comma 1° del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 148/2011, il territorio della Regione Campania è articolato in tre ATO per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, come individuati dall'allegato A.
2. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
3. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";
4. La Regione può includere negli ATO, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione se non viene esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermine.
5. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato, come delimitati dalla legge regionale 25 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono soppressi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Articolazioni territoriali degli Ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio degli ATO è ripartito in articolazioni territoriali.
2. I confini delle suddette articolazioni territoriali sono individuati dall'Ente di governo dell'ambito in base alle infrastrutture esistenti, ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, favorendo le autonome aggregazioni dei comuni già in essere per servizi anche diversi dal servizio idrico integrato e comunque per una popolazione residente non inferiore a 200.000 (duecentomila) unità.
3. Le articolazioni territoriali di cui al comma 1 sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla scorta delle decisioni formalizzate dall'Ente di governo dell'ambito interessato, con delibera di Giunta regionale, sentito anche il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Convenzione

1. **I tre ATO istituiti** aggregano tutti i comuni della Regione Campania, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La convenzione di aggregazione di cui al comma 1, disciplina l'appartenenza dei comuni all'ATO nonché le modalità di organizzazione e funzionamento dell'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito e la costituzione di uffici comuni anche strutturati in articolazioni territoriali omogenee, individuate secondo le modalità stabilite all'articolo 6.
3. Lo schema di convenzione, l'oggetto e le modalità di sottoscrizione della stessa, nonché eventuali modifiche ed integrazioni sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La convenzione è sottoscritta previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Ente ed in conformità al proprio Statuto.
5. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, la Regione provvede in via sostitutiva secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

L'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito.

1. I comuni appartenenti agli ATO esercitano le funzioni attribuite dalla legge secondo le modalità di organizzazione e funzionamento previste dall'articolo 7.
2. L'assemblea è l'organo rappresentativo di tutti gli interessi dei comuni aggregati a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, ed è composta dai sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi negli ATO i quali esprimono voti in proporzione al numero di abitanti secondo un criterio definito nello schema di convenzione. I Comuni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122., esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, sono unitariamente rappresentati secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi.
3. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno, per come scelti esclusivamente tra i sindaci dei comuni aderenti all'ATO, un presidente, e un vicepresidente, oltre ad un comitato di indirizzo e coordinamento formato da cinque componenti, che è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 7.
4. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 prevede l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito.
5. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale delegato per la materia o un suo rappresentante.
6. Per la partecipazione all'assemblea, ed all'organo esecutivo di cui al comma 3°, non è corrisposta alcuna indennità.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Funzioni dell'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito.

1. L'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito svolge le funzioni rappresentative degli interessi dei comuni della Campania in materia di servizio idrico integrato in base a quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legge n 138 /2011.
2. L'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva e aggiorna il piano d'ambito e il piano operativo di emergenza di cui all'articolo 13;
 - b) procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore tenendo conto delle esigenze di perequazione dovute alle diversità morfologiche del territorio e alla eterogeneità delle gestioni;
 - c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
 - d) determina la tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs 152/2006, da sottoporre all'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione del settore;
 - e) definisce gli standard qualitativi del servizio;
 - f) provvede all'affidamento del servizio;
 - g) sceglie la forma di gestione;
 - h) predisporre ed approva la convenzione, che regola il rapporto con il soggetto gestore, sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 - i) integra le convenzioni esistenti, non ancora scadute, in conformità alle previsioni di cui al comma 2° art. 151 del novellato D. Lgs. 152/2006, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
 - j) provvede alla gestione della convenzione per affidamento del servizio;
 - k) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - l) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
 - m) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale. La relazione illustra:
 - 1) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
 - 2) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
 - 3) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti;
 - 4) la sintesi del conto economico, che illustra le caratteristiche delle tariffe applicate e da conto delle entrate del gettito tariffario.
 - n) esercita, il potere sostitutivo di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs 152/2006 in caso di gravi inadempimenti del gestore, accertate nell'ambito del controllo di sistema di cui all'articolo 16, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, fermi restando i poteri di irrogazione delle penali nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
 - o) approva i progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
 - p) richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di crisi idropotabile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Il Presidente, vicepresidente e ufficio di presidenza

1. In seno all'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, nella seduta di insediamento, è nominato un Presidente, unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito.
3. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, l'ubicazione ed il funzionamento dell'ufficio di Presidenza di supporto all'attività istituzionale del Presidente, stabilendo anche la ripartizione dei costi tra i comuni dell'ambito secondo il principio inderogabile che detti costi non gravano sulla tariffa applicata agli utenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Compensi

1. I componenti dell'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, nonché l'organo esecutivo di cui al comma 3° art. 8 della presente legge, non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 12

Gestore del servizio idrico integrato

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 13 della presente legge e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo.
2. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed unicità, l'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sceglie il gestore coordinatore del servizio idrico integrato, per ogni articolazione territoriale di cui all'articolo 6, con le modalità di affidamento previste dalla legislazione nazionale e comunitaria. La convenzione di gestione di cui al comma 4 contiene le clausole relative ai rapporti fra il gestore coordinatore e gli altri gestori che operano nella stessa articolazione territoriale.
3. Alla scadenza delle concessioni valide in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alla data di cessazione dei contratti di affidamento validi in essere, l'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito affida al soggetto coordinatore di cui al comma 2 la gestione dei servizi oggetto dei contratti di affidamento scaduti o decaduti.
4. Negli atti per l'affidamento del servizio, l'assemblea dell'ente di governo dell'ambito indica le modalità di subentro del nuovo gestore ed in particolare tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'autorità nazionale di regolazione del settore, nonché eventuali disposizioni in merito a forme di incentivazione all'utilizzo del personale da parte del gestore subentrante.
5. I rapporti tra l'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati dall'assemblea sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

Piano d'ambito per la gestione dei servizi

1. I piani di ambito per il servizio idrico integrato sono redatti dalle strutture organizzative dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7, che provvedono all'approvazione con proprio atto deliberativo.
2. I piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni in ordine alla coerenza e alla congruità degli stessi con il piano di tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti e li comunica all'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
3. Il piano d'ambito è di norma aggiornato con cadenza quinquennale, oppure nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
5. La ricognizione, effettuata sulla base delle informazioni obbligatoriamente asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
6. Il programma degli interventi, costituito dall'insieme dei sub programmi ognuno dei quali corrispondente alla singola articolazione territoriale eventualmente istituita, individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
7. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, questi ultimi intesi per come riferiti ai sub programmi di cui al comma 6° precedente al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
9. Il piano d'ambito contiene un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, con le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile e le modalità operative per attuarlo. Il piano operativo di emergenza è approvato dalla Regione, anche al fine di verificarne la congruità con il piano operativo di emergenza relativo alle infrastrutture di approvvigionamento di rilevanza regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Tariffa

1. L'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, in ragione delle competenze indicate all'articolo 9 provvede alla redazione del piano economico finanziario del piano d'ambito, a sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152/2006 e predisporre la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità di settore.
2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dalle assemblee dell'Ente di governo dell'ambito degli ATO in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.
3. La tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare, sulla scorta della rilevazione obbligatoria dei consumi essendo inderogabilmente esclusa ogni possibilità di quantificazione forfettaria degli stessi.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
5. La modulazione della tariffa base è effettuata per ATO, ovvero per ognuna delle articolazioni territoriali eventualmente istituite, e tiene conto degli investimenti pro capite per residente, effettuati nell'articolazione territoriale medesima, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Reti e infrastrutture

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 n. 152 /2006 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del rispettivo demanio regionale o comunale e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 16

Controllo

1. La Regione esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida e alla verifica di coerenza del piano d'ambito così come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

Flussi informativi

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente per materia, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'autorità nazionale di regolazione del settore.
2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dagli organi dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7, mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.
3. Le assemblee dell'Ente di governo dell'ambito, con il coinvolgimento delle rispettive articolazioni territoriali e dei gestori del Servizio idrico integrato, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente per materia ogni singola gestione:
 - a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
 - b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
 - c) le tariffe applicate all'utenza;
 - d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18

Premialità

1. Nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali la Regione valuta secondo un criterio di priorità quegli Enti di governo dell'ambito e quei soggetti gestori che abbiano proceduto nel rispetto delle determinazioni regionali e nazionali in essere, ad assolvere agli adempimenti prescritti per un'efficace gestione del servizio idrico integrato qualora gli stessi e i loro gestori siano in regola con i pagamenti dovuti per canoni idrici, di depurazione e collettamento.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

Vigilanza e sanzioni

1. Il mancato esercizio da parte dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera m) del medesimo comma, comporta l'applicazione, a carico dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,10 ad un massimo di € 0,50 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
2. La mancata individuazione da parte dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito del gestore unico del SII per le articolazioni territoriali degli ATO, in ottemperanza all'articolo 12, comporta l'applicazione, a carico della medesima, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 2 per ogni cittadino residente all'interno di ciascuna articolazione territoriale interessata.
3. La mancata trasmissione dei dati previsti dall'articolo 17, comma 3, da parte dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito comporta l'applicazione, a carico della medesima, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,01 ad un massimo di € 0,03 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 provvede la struttura amministrativa regionale competente in materia.
5. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono destinate ad interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente.
6. Nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui ai commi 1 e 2, la Regione diffida, altresì, l'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito ad adempiere entro il termine massimo di tre mesi ed in caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).



Consiglio Regionale della Campania

Art. 20

Tutela degli utenti e partecipazione

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto ai gestori reclami, istanze e segnalazioni. In seguito alla risposta o, comunque, decorsi almeno trenta giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta i medesimi soggetti possono inoltrare per iscritto i reclami, le istanze e le segnalazioni alla Regione o agli organi dell'ATO di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire ai gestori ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. Gli organi dell'ATO, riscontrata la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, inviano una segnalazione alla struttura amministrativa regionale competente per materia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di gestione, per gli adempimenti di competenza.
3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso gli ATO è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
4. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:
 - a) coopera con le strutture organizzative dell'ATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
 - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
 - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - g) segnala alla struttura amministrativa regionale competente per materia ed al soggetto gestore del servizio eventuali clausole vessatorie nei contratti degli utenti del servizio al fine di una loro abolizione o soppressione;
 - h) trasmette alle strutture organizzative dell'ATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.
5. Gli organi e gli uffici dell'ATO mettono a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Attivazione degli ATO

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancata sottoscrizione, convoca le assemblee dell'Ente di governo dell'ambito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22

Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per garantire la gestione ordinaria, la continuità amministrativa e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, i commissari liquidatori, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono, entro tre mesi non prorogabili, alla ricognizione delle attività in essere e disciplinano la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi ATO, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, da parte dei Comuni aggregati sulla base della convenzione prevista dall'articolo 7, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lvo 267/2000.
2. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti se validi e comunque previo adeguamento di essi alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 24

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme regionali vigenti con essa incompatibili ed in particolare, la legge regionale del 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36), l'articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) e gli articoli da 88 a 98 della Legge Regionale 16/2014.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in concessione d'uso ai gestori del servizio idrico integrato degli ATO anche con riferimento alle articolazioni territoriali nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita l'assemblea dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 8 e gli enti interessati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ALLEGATO A)

A.T.O. 1 AVELLINO BENEVENTO CASERTA

Ailano CE ATO_1
Alife CE ATO_1
Alvignano CE ATO_1
Baia e Latina CE ATO_1
Bellona CE ATO_1
Benevento BN ATO_1
Bisaccia AV ATO_1
Bonea BN ATO_1
Bonito AV ATO_1
Bucciano BN ATO_1
Buonalbergo BN ATO_1
Caianello CE ATO_1
Caiazzo CE ATO_1
Cairano AV ATO_1
Calabritto AV ATO_1
Calitri AV ATO_1
Calvi BN ATO_1
Calvi Risorta CE ATO_1
Camigliano CE ATO_1
Campolattaro BN ATO_1
Campoli del Monte Taburno BN ATO_1
Cancello e Arnone CE ATO_1
Candida AV ATO_1
Caposele AV ATO_1
Capriati a Volturno CE ATO_1
Capriglia Irpina AV ATO_1
Capua CE ATO_1
Carife AV ATO_1
Carinola CE ATO_1
Casalbore AV ATO_1
Casalduni BN ATO_1
Cassano Irpino AV ATO_1
Castel Baronia AV ATO_1
Castel Campagnano CE ATO_1
Castel di Sasso CE ATO_1
Castel Morrone CE ATO_1
Castelfranci AV ATO_1
Castelfranco in Miscano BN ATO_1
Castello Matese CE ATO_1
Castelpagano BN ATO_1



Consiglio Regionale della Campania

Castelpoto BN ATO_1
Castelvenere BN ATO_1
Castelvetere in Valfortore BN ATO_1
Castelvetere sul Calore AV ATO_1
Castelvoturno CE ATO_1
Cautano BN ATO_1
Cellole CE ATO_1
Ceppaloni BN ATO_1
Cerreto Sannita BN ATO_1
Cervinara AV ATO_1
Cesinali AV ATO_1
Chianche AV ATO_1
Chiusano San Domenico AV ATO_1
Ciorlano CE ATO_1
Circello BN ATO_1
Colle Sannita BN ATO_1
Conca della Campania CE ATO_1
Conza della Campania AV ATO_1
Cusano Mutri BN ATO_1
Dragoni CE ATO_1
Dugenta BN ATO_1
Durazzano BN ATO_1
Faicchio BN ATO_1
Falciano del Massico CE ATO_1
Flumeri AV ATO_1
Foglianise BN ATO_1
Foiano di Val Fortore BN ATO_1
Fontanarosa AV ATO_1
Fontegreca CE ATO_1
Formicola CE ATO_1
Fragneto l'Abate BN ATO_1
Fragneto Monforte BN ATO_1
Francolise CE ATO_1
Frasso Telesino BN ATO_1
Frigento AV ATO_1
Gallo Matese CE ATO_1
Galluccio CE ATO_1
Gesualdo AV ATO_1
Giano Vetusto CE ATO_1
Ginestra degli Schiavoni BN ATO_1
Gioia Sannitica CE ATO_1
Grazzanise CE ATO_1
Greci AV ATO_1
Grottaminarda AV ATO_1
Grottolella AV ATO_1



Consiglio Regionale della Campania

Guardia Lombardi AV ATO_1
Guardia Sanframondi BN ATO_1
Lacedonia AV ATO_1
Lapio AV ATO_1
Letino CE ATO_1
Liberi CE ATO_1
Limatola BN ATO_1
Lioni AV ATO_1
Luogosano AV ATO_1
Manocalzati AV ATO_1
Marzano Appio CE ATO_1
Melito Irpino AV ATO_1
Melizzano BN ATO_1
Mercogliano AV ATO_1
Mignano Monte Lungo CE ATO_1
Mirabella Eclano AV ATO_1
Moiano BN ATO_1
Molinara BN ATO_1
Mondragone CE ATO_1
Montaguto AV ATO_1
Montecalvo Irpino AV ATO_1
Montefalcione AV ATO_1
Montefalcone di Val Fortore BN ATO_1
Monteforte Irpino AV ATO_1
Montefredane AV ATO_1
Montefusco AV ATO_1
Montella AV ATO_1
Montemarano AV ATO_1
Montemiletto AV ATO_1
Montesarchio BN ATO_1
Monteverde AV ATO_1
Morcone BN ATO_1
Morra de Sanctis AV ATO_1
Nusco AV ATO_1
Ospedaletto d'Alpinolo AV ATO_1
Paduli BN ATO_1
Pago Veiano BN ATO_1
Pannarano BN ATO_1
Paolisi BN ATO_1
Parolise AV ATO_1
Pastorano CE ATO_1
Paternopoli AV ATO_1
Paupisi BN ATO_1
Pesco Sannita BN ATO_1
Petraro Irpino AV ATO_1



Consiglio Regionale della Campania

San Nicola Manfredi BN ATO_1
San Pietro Infine CE ATO_1
San Potito Sannitico CE ATO_1
San Potito Ultra AV ATO_1
San Prisco CE ATO_1
San Salvatore Telesino BN ATO_1
San Sossio Baronia AV ATO_1
San Tammaro CE ATO_1
Sant'Agata dei Goti BN ATO_1
Sant'Angelo a Cupolo BN ATO_1
Sant'Angelo a Scala AV ATO_1
Sant'Angelo all'Esca AV ATO_1
Sant'Angelo dei Lombardi AV ATO_1
Sant'Arcangelo Trimonte BN ATO_1
Sant'Andrea di Conza AV ATO_1
Sant'Angelo d'Alife CE ATO_1
Santa Croce del Sannio BN ATO_1
Santa Lucia di Serino AV ATO_1
Santa Maria la Fossa CE ATO_1
Santa Paolina AV ATO_1
Santo Stefano del Sole AV ATO_1
Sassinoro BN ATO_1
Savignano Irpino AV ATO_1
Scampitella AV ATO_1
Senerchia AV ATO_1
Serino AV ATO_1
Sessa Aurunca CE ATO_1
Solofra AV ATO_1
Solopaca BN ATO_1
Sorbo Serpico AV ATO_1
Sparanise CE ATO_1
Sturmo AV ATO_1
Summonte AV ATO_1
Taurasi AV ATO_1
Teano CE ATO_1
Telese Terme BN ATO_1
Teora AV ATO_1
Tocco Caudio BN ATO_1
Tora e Piccilli CE ATO_1
Torre le Nocelle AV ATO_1
Torrecuso BN ATO_1
Torrioni AV ATO_1
Trevico AV ATO_1
Tufo AV ATO_1
Vairano Patenora CE ATO_1



Consiglio Regionale della Campania

Vallata AV ATO_1

Valle Agricola CE ATO_1

Valle di Maddaloni CE ATO_1

Vallesaccarda AV ATO_1

Venticano AV ATO_1

Torella dei Lombardi AV ATO_1

Villamaina AV ATO_1

Villanova del Battista AV ATO_1

Vitulano BN ATO_1

Vitulazio CE ATO_1

Volturara Irpina AV ATO_1

Zungoli AV ATO_1



Consiglio Regionale della Campania

A.T.O. 2 NAPOLI

Acerra NA ATO_2
Afragola NA ATO_2
Agerola NA ATO_2
Anacapri NA ATO_2
Arienzo CE ATO_2
Arpaia BN ATO_2
Arzano NA ATO_2
Avella AV ATO_2
Aversa CE ATO_2
Bacoli NA ATO_2
Baiano AV ATO_2
Barano d'Ischia NA ATO_2
Boscotrecase NA ATO_2
Boscotrecase NA ATO_2
Brusciano NA ATO_2
Caivano NA ATO_2
Calvizzano NA ATO_2
Camposano NA ATO_2
Capodrise CE ATO_2
Capri NA ATO_2
Carbonara di Nola NA ATO_2
Cardito NA ATO_2
Carinaro CE ATO_2
Casagiove CE ATO_2
Casal di Principe CE ATO_2
Casalnuovo di Napoli NA ATO_2
Casaluce CE ATO_2
Casamarciano NA ATO_2
Casamicciola Terme NA ATO_2
Casandrino NA ATO_2
Casapesenna CE ATO_2
Casapulla CE ATO_2
Casavatore NA ATO_2
Caserta CE ATO_2
Casola di Napoli NA ATO_2
Casoria NA ATO_2
Castellammare di Stabia NA ATO_2
Castello di Cisterna NA ATO_2
Cercola NA ATO_2
Cervino CE ATO_2
Cesa CE ATO_2



Consiglio Regionale della Campania

Cicciano NA ATO_2
Cimitile NA ATO_2
Comiziano NA ATO_2
Contrada AV ATO_2
Crispano NA ATO_2
Curti CE ATO_2
Domicella AV ATO_2
Ercolano NA ATO_2
Forchia BN ATO_2
Forino AV ATO_2
Forio NA ATO_2
Fratnamaggiore NA ATO_2
Fratnamminore NA ATO_2
Frignano CE ATO_2
Giugliano in Campania NA ATO_2
Gragnano NA ATO_2
Gricignano d'Aversa CE ATO_2
Grumo Nevano NA ATO_2
Ischia NA ATO_2
Lacco Ameno NA ATO_2
Lauro AV ATO_2
Lettere NA ATO_2
Liveri NA ATO_2
Lusciano CE ATO_2
Macerata Campania CE ATO_2
Maddaloni CE ATO_2
Marano di Napoli NA ATO_2
Marcianise CE ATO_2
Mariglianella NA ATO_2
Marigliano NA ATO_2
Marzano di Nola AV ATO_2
Massa di Somma NA ATO_2
Massa Lubrense NA ATO_2
Melito di Napoli NA ATO_2
Meta di Sorrento NA ATO_2
Monte di Procida NA ATO_2
Montoro Inferiore AV ATO_2
Montoro Superiore AV ATO_2
Moschiano AV ATO_2
Mugnano del Cardinale AV ATO_2
Mugnano di Napoli NA ATO_2
Napoli NA ATO_2
Nola NA ATO_2
Orta d'Atella CE ATO_2
Ottaviano NA ATO_2



Consiglio Regionale della Campania

Pago del Vallo di Lauro AV ATO_2
Palma Campania NA ATO_2
Piano di Sorrento NA ATO_2
Pimonte NA ATO_2
Poggiomarino NA ATO_2
Pollena Trocchia NA ATO_2
Pomigliano d'Arco NA ATO_2
Pompei NA ATO_2
Portici NA ATO_2
Portico di Caserta CE ATO_2
Pozzuoli NA ATO_2
Procida NA ATO_2
Quadrelle AV ATO_2
Qualiano NA ATO_2
Quarto NA ATO_2
Quindici AV ATO_2
Recale CE ATO_2
Roccarainola NA ATO_2
San Cipriano d'Aversa CE ATO_2
San Felice a Cancelli CE ATO_2
San Gennaro Vesuviano NA ATO_2
San Giorgio a Cremano NA ATO_2
San Marcellino CE ATO_2
San Marco Evangelista CE ATO_2
San Nicola la Strada CE ATO_2
San Paolo Bel Sito NA ATO_2
San Sebastiano al Vesuvio NA ATO_2
San Vitaliano NA ATO_2
Sant'Agnello NA ATO_2
Sant'Anastasia NA ATO_2
Sant'Antimo NA ATO_2
Sant'Antonio Abate NA ATO_2
Sant'Arpino CE ATO_2
Santa Maria a Vico CE ATO_2
Santa Maria Capua Vetere CE ATO_2
Santa Maria La CaritÓ NA ATO_2
Saviano NA ATO_2
Scisciano NA ATO_2
Serrara Fontana NA ATO_2
Sirignano AV ATO_2
Somma Vesuviana NA ATO_2
Sorrento NA ATO_2
Sperone AV ATO_2
Striano NA ATO_2
Succivo CE ATO_2



Consiglio Regionale della Campania

Taurano AV ATO_2
Terzigno NA ATO_2
Teverola CE ATO_2
Torre Annunziata NA ATO_2
Torre del Greco NA ATO_2
Trecase NA ATO_2
Trentola Ducenta CE ATO_2
Tufino NA ATO_2
Vico Equense NA ATO_2
Villa di Briano CE ATO_2
Villa Literno CE ATO_2
Villaricca NA ATO_2
Visciano NA ATO_2
Volla NA ATO_2



Consiglio Regionale della Campania

A.T.O. 3 SALERNO

Acerno SA ATO_3
Agropoli SA ATO_3
Albanella SA ATO_3
Alfano SA ATO_3
Altavilla Silentina SA ATO_3
Amalfi SA ATO_3
Angrì SA ATO_3
Aquara SA ATO_3
Ascea SA ATO_3
Atena Lucana SA ATO_3
Atrani SA ATO_3
Auletta SA ATO_3
Baronissi SA ATO_3
Battipaglia SA ATO_3
Bellizzi SA ATO_3
Bellosguardo SA ATO_3
Bracigliano SA ATO_3
Buccino SA ATO_3
Buonabitacolo SA ATO_3
Caggiano SA ATO_3
Calvanico SA ATO_3
Camerota SA ATO_3
Campagna SA ATO_3
Campora SA ATO_3
Cannalonga SA ATO_3
Capaccio SA ATO_3
Casalbuono SA ATO_3
Casaletto Spartano SA ATO_3
Casalvelino SA ATO_3
Caselle in Pittari SA ATO_3
Castel San Giorgio SA ATO_3
Castel San Lorenzo SA ATO_3
Castelcivita SA ATO_3
Castellabate SA ATO_3
Castelnuovo Cilento SA ATO_3
Castelnuovo di Conza SA ATO_3
Castiglione del Genovesi SA ATO_3
Cava dei Tirreni SA ATO_3
Celle di Bulgheria SA ATO_3
Centola SA ATO_3
Ceraso SA ATO_3



Consiglio Regionale della Campania

Cetara SA ATO_3
Cicerale SA ATO_3
Colliano SA ATO_3
Conca dei Marini SA ATO_3
Controne SA ATO_3
Contursi Terme SA ATO_3
Corbara SA ATO_3
Corleto Monforte SA ATO_3
Cuccaro Vetere SA ATO_3
Eboli SA ATO_3
Felitto SA ATO_3
Fisciano SA ATO_3
Furore SA ATO_3
Futani SA ATO_3
Giffoni Sei Casali SA ATO_3
Giffoni Valle Piana SA ATO_3
Gioi SA ATO_3
Giungano SA ATO_3
Ispani SA ATO_3
Laureana Cilento SA ATO_3
Laurino SA ATO_3
Laurito SA ATO_3
Laviano SA ATO_3
Lustra SA ATO_3
Magliano Vetere SA ATO_3
Maiori SA ATO_3
Mercato Sanseverino SA ATO_3
Minori SA ATO_3
Moio della Civitella SA ATO_3
Montano Antilia SA ATO_3
Monte San Giacomo SA ATO_3
Montecorice SA ATO_3
Montecorvino Pugliano SA ATO_3
Montecorvino Rovella SA ATO_3
Monteforte Cilento SA ATO_3
Montesano sulla Marcellana SA ATO_3
Morigerati SA ATO_3
Nocera Inferiore SA ATO_3
Nocera Superiore SA ATO_3
Novi Velia SA ATO_3
Ogliastro Cilento SA ATO_3
Olevano sul Tusciano SA ATO_3
Oliveto Citra SA ATO_3
Omignano SA ATO_3
Orria SA ATO_3



Consiglio Regionale della Campania

Ottati SA ATO_3
Padula SA ATO_3
Pagani SA ATO_3
Palomonte SA ATO_3
Pellezzano SA ATO_3
Perdifumo SA ATO_3
Perito SA ATO_3
Pertosa SA ATO_3
Petina SA ATO_3
Piaggine SA ATO_3
Pisciotta SA ATO_3
Polla SA ATO_3
Pollica SA ATO_3
Pontecagnano Faiano SA ATO_3
Positano SA ATO_3
Postiglione SA ATO_3
Praiano SA ATO_3
Prignano Cilento SA ATO_3
Ravello SA ATO_3
Ricigliano SA ATO_3
Roccadaspide SA ATO_3
Roccagloriosa SA ATO_3
Roccapiemonte SA ATO_3
Rofrano SA ATO_3
Romagnano al Monte SA ATO_3
Roscigno SA ATO_3
Rutino SA ATO_3
Sacco SA ATO_3
Sala Consilina SA ATO_3
Salento SA ATO_3
Salerno SA ATO_3
Salvitelle SA ATO_3
San Cipriano Picentino SA ATO_3
San Giovanni a Piro SA ATO_3
San Gregorio Magno SA ATO_3
San Mango Piemonte SA ATO_3
San Marzano sul Sarno SA ATO_3
San Mauro Cilento SA ATO_3
San Mauro la Bruca SA ATO_3
San Pietro al Tanagro SA ATO_3
San Rufo SA ATO_3
San Valentino Torio SA ATO_3
Sant'Angelo a Fasanella SA ATO_3
Sant'Egidio del Monte Albino SA ATO_3
Santa Marina SA ATO_3



Consiglio Regionale della Campania

Santomenna SA ATO_3
Sanza SA ATO_3
Sapri SA ATO_3
Sarno SA ATO_3
Sassano SA ATO_3
Scafati SA ATO_3
Scala SA ATO_3
Serramezzana SA ATO_3
Serre SA ATO_3
Sessa Cilento SA ATO_3
Siano SA ATO_3
Sicignano degli Alburni SA ATO_3
Stella Cilento SA ATO_3
Stio SA ATO_3
Teggiano SA ATO_3
Torchiara SA ATO_3
Torraca SA ATO_3
Torre Orsaia SA ATO_3
Tortorella SA ATO_3
Tramonti SA ATO_3
Trentinara SA ATO_3
Valle dell'Angelo SA ATO_3
Vallo della Lucania SA ATO_3
Valva SA ATO_3
Vibonati SA ATO_3
Vietri sul Mare SA ATO_3